

**AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO PER MOTIVI
AGGIUNTI PROPOSTO DINANZI AL TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE III-BIS
- R.G. N° 8030/2022**

Il Comune di Fiuggi (FR), in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Aldo Ceci, ha proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio - Roma, N.R.G. 5034/2022, Sezione III-Bis, per l'annullamento, previa sospensiva dei seguenti atti del Ministero dell'Istruzione: Comunicazione prot. n. 322121 del 12.05.2022 del Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione PNRR, di esclusione dalla procedura di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. CUP: C11B21010510006; graduatoria dei progetti ammessi per la Regione Lazio, meramente pubblicata sul portale istituzionale ed in attesa di approvazione.

Il ricorso ha per parti resistenti, cui è stato notificato, il **MINISTERO DELLA ISTRUZIONE** in persona del l.r.. Sin dall'inizio esso è stato notificato, quali controinteressati, ai seguenti Enti Locali ammessi al finanziamento di cui al predetto bando: Comune di Valmontone (Roma), Comune di Fara in Sabina (VT), Comune di Tuscania; Comune di Castel Madama (Roma); Comune di Castel Nuovo di Porto; Comune di Monte San Giovanni Campano (FR); Comune di Pomezia (Roma); Roma Capitale; Comune di Marino (Roma), Comune di Ardea (Roma), Comune di Nettuno (LT), Città Metropolitana di Roma Capitale.

All'esito della camera di Consiglio del 2.08.2022, in data 3.08.2022 è stata comunicata l'Ordinanza del TAR – Lazio , Sez. III-bis, n. 5034/2022, pubblicata il 3.08.2022 che ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati.

La ricorrente ha proceduto all'integrazione come da relativa attestazione del Ministero dell'Istruzione.

A seguito del deposito in giudizio la ricorrente ha proposto il ricorso per motivi aggiunti per l'impugnazione dell'atto, privo di data, protocollo e firma, intestato al Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione PNRR, prodotto in giudizio in data 28.11.2022,

avente ad oggetto: “*Comune di Fiuggi /Ministero dell’Istruzione + altri. TAR Roma, Sez. III bis, RG n. 8030/2022. ordinanza n. 5034/2022 del 3.08.2022 recante “richiesta riesame”*”, di riesame e conferma dell’esclusione del Comune di Fiuggi prot. n. 322121 del 12.05.2022 dalla procedura di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, impugnata con il ricorso introduttivo; nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ivi inclusa la graduatoria finale dei progetti ammessi per la Regione Lazio, non conosciuta o altrimenti comunicata.

Con Decreto del TAR Lazio – Sez. III-bis n. 9956 del 15.12.2022, pubblicato il 16.12.2022, il Presidente p.t. ha ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati del ricorso per motivi aggiunti con le medesime modalità di cui all’Ordinanza n. 836 del 2019.

Pertanto, in esecuzione del predetto Decreto con il presente avviso si rendono di seguito le informazioni dallo stesso prescritte ai fini della notifica per pubblici proclami ai controinteressati:

- 1) **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, sede di Roma, n.r.g. 8030/2022.
- 2) **Nominativo della parte ricorrente :** Comune di Fiuggi;
Indicazione Amministrazione intimata: Ministero dell’Istruzione.
- 3) **Estremi dei provvedimenti impugnati:** Atto, privo di data, protocollo e firma, intestato al Ministero dell’Istruzione, Unità di Missione PNRR, prodotto in giudizio in data 28.11.2022, avente ad oggetto: “*Comune di Fiuggi /Ministero dell’Istruzione + altri. TAR Roma, Sez. III bis, RG n. 8030/2022. ordinanza n. 5034/2022 del 3.08.2022 recante “richiesta riesame”*”, di riesame e conferma dell’esclusione del Comune di Fiuggi prot. n. 322121 del 12.05.2022 dalla procedura di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, impugnata con il ricorso introduttivo; nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ivi inclusa la graduatoria finale dei progetti ammessi per la Regione Lazio, non conosciuta o altrimenti comunicata.

Sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti: Il Comune di Fiuggi non è stato ammesso alla valutazione delle procedura di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia da finanziare nell’ambito del PNRR. Nel corso del giudizio è stato depositato l’atto Atto, privo di data, protocollo e firma, intestato al Ministero dell’Istruzione, Unità di Missione

PNRR, prodotto in giudizio in data 28.11.2022, avente ad oggetto: “*Comune di Fiuggi /Ministero dell’Istruzione + altri. TAR Roma, Sez. III bis, RG n. 8030/2022. ordinanza n. 5034/2022 del 3.08.2022 recante “richiesta riesame”*”, di riesame e conferma dell’esclusione del Comune di Fiuggi prot. n. 322121 del 12.05.2022 dalla procedura di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, impugnata con il ricorso introduttivo. Con il ricorso per motivi aggiunti nel ricorso iscritto al n.r.g. 8030/2022 presso il T.A.R. del Lazio, Sezione III-bis, il Comune di Fiuggi ha chiesto l’annullamento della predetto atto di riesame ed atti consequenziali per i seguenti due motivi: 1) Violazione di legge (art. 21-septies Legge n. 241/90). Nullità del provvedimento. L’atto impugnato è privo dei requisiti essenziali difettando di data, protocollo, sottoscrizione (analogica o digitale) ed indicazione del sottoscrittore. 2) Violazione di legge (art. 7 Legge n. 23/1996 - D.M. 2 dicembre 2021 n. 343 - artt. 4 e 5 dell’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021). Eccesso di potere per Errore nei presupposti di fatto, Difetto d’istruttoria, Violazione dei principi in materia di autotutela e Sviamento del vincolo del fine. L’esclusione confermata con l’atto impugnato è errata anche “nel merito” essendo la domanda presentata dal Comune di Fiuggi assolutamente conforme alle previsioni dell’Avviso pubblico e pienamente ammissibile. La domanda, che prevede l’integrale demolizione di due “edifici scolastici” e non mere “unità strutturali e/o porzioni di edificio” come erroneamente indicato nel provvedimento di esclusione, è perfettamente ammissibile ai sensi dell’Avviso pubblico che, per la qualificazione di “edificio scolastico”, rinvia espressamente alla all’Anagrafe dell’edilizia scolastica e consente “*la demolizione di uno o più edifici*” con la ricostruzione in un unico edificio in caso di delocalizzazione ed i due edifici scolastici proposti dal Comune di Fiuggi hanno ognuno un distinto codice edificio ed una scheda tecnica nell’ARES della Regione Lazio. Una volta che il Ministero si è auto-vincolato al rispetto delle risultanze dell’ARES non può disapplicare le stesse qualora ritenute errate.

- 4) **Soggetti controinteressati:** tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugunate, ad oggi così risultanti dagli atti pubblicati e salvo altri: Comune di Valmontone (Roma), Comune di Fara in Sabina (VT), Comune di Tuscania; Comune di Castel Madama (Roma); Comune di Castel Nuovo di Porto; Comune di Monte San Giovanni Campano (FR); Comune di Pomezia (Roma);

Roma Capitale; Comune di Marino (Roma), Comune di Ardea (Roma), Comune di Nettuno (LT), Città Metropolitana di Roma Capitale.

- 5) **Indicazione:** si indica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- 6) **Indicazione:** si indica che la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Decreto Presidenziale n. 9956 del 15.12.2022, pubblicato il 16.12.2022, del T.A.R. del Lazio, Sezione III-bis.
- 7) **Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti:** TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEZIONE III-BIS - Ric. n. 8030/2022 - MOTIVI AGGIUNTI per il Comune di Fiuggi, con sede in Fiuggi (FR), Piazza Trento e Trieste, c.f. e p.iva 00127790608, in persona del Sindaco p.t. Avv. Alioska Baccarini, rappresentato e difeso giusta del. G.C. n. 70/2022 ed in virtù di procura da intendersi in calce dall'Avv. Aldo Ceci (CCELDA72A20H501Z), elett.te dom.to in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Maria Rosa Suraci (p.e.c.: avvaldo.ceci@pecavvocatifrosinone.it - telefax 0775.434969); contro *Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in persona del Ministro p.t. (c.f. 80185250588), rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato; e nei confronti Comune di Valmontone (Roma), in persona del Sindaco p.t. (c.f. 02512330586 - p.iva 01068101003); Comune di Fara in Sabina (VT), in persona del Sindaco p.t. (c.f. 00102420577 - p.iva 00102420577); Comune di Tuscania (VT), in persona del Sindaco p.t. (c.f. 00171510563 - p.iva 00171510563); Comune di Castel Madama (Roma), in persona del Sindaco p.t. (c.f. 01012960587 - p.iva 00952261006); Comune di Castel Nuovo di Porto (Roma), in persona del Sindaco p.t. (c.f. 03044240582 - p.iva 01153141005); Comune di Monte San Giovanni Campano (FR), in persona del Sindaco p.t. (c.f. 80002470609 - p.iva 80002470609); Comune di Pomezia (Roma) in persona del Sindaco p.t. (c.f. 02298490588 - p.iva 05400000724); Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t. (c.f. 02438750586 - p.iva 01057861005), rapp.to e dfeso dall'Avv. Alessia Alesii; Comune di Marino (Roma), in persona del Sindaco p.t. (c.f. 02927790580 - p.iva 01135971008), rapp.to e difeso dagli Avv.ti Claudia Di Marzio e Paolo Lanzillotta; Comune di Ardea (Roma), in persona del Sindaco p.t. (c.f. 80108730583 - p.iva 02300511009); Comune di Nettuno (LT), in*

persona del Sindaco p.t. (c.f. 02910820584 - p.iva 01133581007); Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Presidente p.t., (c.f. 80034390585 - p.iva 06214441005), rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Albanese; per l'annullamento dell'atto, privo di data, protocollo e firma, intestato al Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione PNRR, prodotto in giudizio in data 28.11.2022, avente ad oggetto: "Comune di Fiuggi /Ministero dell'Istruzione + altri. TAR Roma, Sez. III bis, RG n. 8030/2022. ordinanza n. 5034/2022 del 3.08.2022 recante "richiesta riesame"", di riesame e conferma dell'esclusione del Comune di Fiuggi prot. n. 322121 del 12.05.2022 dalla procedura di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, impugnata con il ricorso introduttivo; nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ivi inclusa la graduatoria finale dei progetti ammessi per la Regione Lazio, non conosciuta o altrimenti comunicata. * * * * * Mediante il ricorso introduttivo, iscritto al n. 8030/2022 presso l'Ecc.mo T.A.R. del Lazio, Sezione III-bis, il Comune di Fiuggi ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, la Comunicazione prot. n. 322121 del 12.05.2022 del Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione PNRR, di esclusione dalla procedura di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. CUP: C11B21010510006, nonché la graduatoria dei progetti ammessi per la Regione Lazio. Costituito il Ministero resistente ed in via meramente formale i Comuni di Roma Capitale, Marino e la Città Metropolitana di Roma Capitale, all'esito della c.d.c. in data 2.08.2022, l'Ecc.mo Collegio ha assunto l'Ordinanza n. 5034 del 3.08.2022, con cui, pur respingendo l'istanza cautelare per ritenuto difetto del periculum, oltre ad ordinare la notificazione del ricorso ed eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ha, tra l'altro, così disposto: "Considerato tuttavia che, dalla documentazione versata in atti, il plesso scolastico in questione, parrebbe essere stato realizzato in epoche differenti (nel 1972 il corpo "1", nel 1980 il corpo "3" e nel 1980 il corpo "2") e, conseguentemente, i fabbricati parrebbero essere funzionalmente e

costruttivamente distinti, essendo peraltro inclusi nel sistema nazionale dell'anagrafe dell'edilizia scolastica (SNAES) nell'ambito dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES) del Lazio, con tre distinti codici identificativi dei singoli edifici e tre distinte "scheda di edificio"; Ritenuto, pertanto, opportuno che il Ministero proceda ad una rivalutazione della questione - in applicazione dei principi di buona fede, nonché di buona amministrazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed alla stregua delle previsioni contenute nell'Avviso - atteso che nel provvedimento impugnato sembrerebbe non essere stato preso in considerazione l'effettivo stato dei luoghi". A fronte della suddetta Ordinanza, il Comune di Fiuggi ha ritualmente proceduto alla notifica per pubblici proclami e quindi proceduto con nota via p.e.c. del 4.08.2022 a sollecitare il Ministero al riesame della vicenda nei termini indicati dall'Ecc.ma Sezione. Solamente mediante il deposito del 28.11.2022 effettuato (fuori termine) dalla Difesa erariale, è stato prodotto in giudizio l'atto, privo di data, protocollo e firma, intestato al Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione PNRR, avente ad oggetto: "Comune di Fiuggi /Ministero dell'Istruzione + altri. TAR Roma, Sez. III bis, RG n. 8030/2022. ordinanza n. 5034/2022 del 3.08.2022 recante "richiesta riesame"", con cui è stato asseritamente disposto, mediante la motivazione ivi indicata, il riesame e la conferma dell'esclusione del Comune di Fiuggi dalla procedura di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, impugnata con il ricorso introduttivo. A fronte di ciò, la ricorrente, come preannunciato nell'udienza di merito già fissata per il 6.12.2022 ed oggetto di rinvio, con il presente atto intende impugnare anche il predetto atto di riesame e conferma ed in via derivata quelli di eventuale approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi per la Regione Lazio e quindi integrare la impugnazione proposta sulla scorta dei seguenti motivi aggiunti di DIRITTO 1) Violazione di legge (art. 21-septies Legge n. 241/90). Nullità del provvedimento. Il provvedimento impugnato, depositato in giudizio il 28.11.2022, si rileva, in via preliminare ed assorbente, del tutto nullo, in quanto privo dei requisiti formali minimi a tal fine richiesti. Infatti, dall'analisi dell'atto prodotto dalla Difesa erariale, si ricava come lo stesso, intestato formalmente all' "UNITA' DI MISSIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1:

*“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” sia, però, privo di data, protocollo, sottoscrizione (analogica o digitale) ed indicazione del sottoscrittore, così mancando radicalmente degli elementi essenziali. In particolare, l’assenza della sottoscrizione, analogica, digitale ovvero sostitutiva, e della stessa indicazione del “funzionario” “persona fisica” a cui “imputare” la sicura provenienza dell’atto, risulta tale da integrare gli estremi della nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/90. * * * * **

2) Violazione di legge (art. 7 Legge n. 23/1996 - D.M. 2 dicembre 2021 n. 343 - artt. 4 e 5 dell’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021). Eccesso di potere per Errore nei presupposti di fatto, Difetto d’istruttoria, Violazione dei principi in materia di autotutela e Sviamento del vincolo del fine. Mediante il provvedimento impugnato e depositato dalla Difesa erariale solo in data 28.11.2022, il Ministero resistente ha proceduto al riesame della posizione del Comune di Fiuggi nella procedura oggetto del giudizio e, quindi, confermato la sua esclusione, in quanto il progetto proposto proporrebbe la demolizione solo di due “unità strutturali” di un unico edificio scolastico e quindi: “Ciò posto, contrariamente a quanto riportato nella detta ordinanza del TAR, i fabbricati non sono funzionalmente e costruttivamente distinti, essendo invece la scuola secondaria di primo grado S.M.S. “L. Da Vinci” un unico edificio scolastico composto da tre unità strutturali. Quanto innanzi non è smentito dalla presenza di più codici Ares, frutto di evidente errore”. Tale conclusione, secondo il provvedimento impugnato, sarebbe avvalorata dall’analisi delle definizioni tecniche “presenti in Ares” ed ivi sommariamente rappresentate. La suddetta motivazione è completamente errata “in fatto” e del tutto inaccettabile “in diritto”. Infatti, mediante l’Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, il Ministero resistente si è “auto-vincolato” al rispetto delle indicazioni contenute nel suddetto “bando”, costituente all’evidenza la “lex specialis” della procedura. Gli artt. 4 e 5 del predetto Avviso, come meglio chiarito nel ricorso introduttivo e nei motivi di diritto ivi esposti, qui da intendersi richiamati e riproposti anche avverso il provvedimento confermativo, prevedevano espressamente per l’individuazione della nozione di “edificio scolastico” che si facesse esclusivo ed unico riferimento all’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica, redatta dal medesimo Ministero dell’Istruzione d’intesa con le singole Regioni. Da tale Anagrafe e sua articolazione regionale (ARES) emerge come, contrariamente a

quanto opposto dal Ministero resistente, i fabbricati in oggetto siano censiti come tre distinti “edifici scolastici” e non come un unico edificio con tre “unità strutturali”. In particolare, come già rilevato in sede cautelare e “inopportuno” censurato mediante il provvedimento di riesame impugnato, i tre fabbricati, aventi caratteristiche strutturali, temporali e funzionali distinte, sono censiti con tre distinti codici identificativi dei singoli edifici e tre distinte “scheda di edificio”, riferite, rispettivamente, ai corpi n. “1” (cod. 0600352894) e n. “3” (cod. 0600350477), oggetto dell’intervento ed al corpo n. “2” (cod. 0600353485), non oggetto dell’intervento. Dunque, la suddetta evidenza, per come certificata dalla documentazione prodotta (cfr. doc. n. 8), non può essere in alcun modo “disapplicata” ovvero “superata” dalla mera ed apodittica considerazione contenuta nell’atto di riesame impugnato, secondo cui l’attribuzione dei tre distinti codici e, quindi, l’individuazione di tre distinti edifici scolastici nell’ARES sarebbe “frutto di evidente errore”. In altre e più chiare parole, in difetto di alcun atto di secondo grado inerente l’ARES e le relative risultanze, inesistente e chiaramente adottabile in astratto solo dall’Organo competente (e non certo dall’Unità di missione!), quanto risulta dalla relativa certificazione non può essere in alcun modo contestato mediante il provvedimento di riesame impugnato, pena la violazione dell’auto-vincolo. “Quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che ne è impedita la successiva disapplicazione e che la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle susseguenti determinazioni” (così, ex multis: T.A.R. Lazio, Sezione III-bis, 4.06.2021, n. 6631). Per tale ragione, erroneamente, in sede di riesame della posizione del Comune di Fiuggi, il Ministero resistente ha confermato l’esclusione disposta, ritenendo errate le risultanze dell’ARES a cui, invece, lo stesso, quale parametro indicato nell’Avviso Pubblico, si era irrevocabilmente auto-vincolato! Peraltro, pur ritenendo ampiamente assorbente quanto in precedenza evidenza, le considerazioni espresse nel provvedimento impugnato sono errate anche in punto di fatto, poiché la fattispecie in esame è stata correttamente inclusa nell’ambito dell’ARES quale rappresentante tre “edifici” e non tre “unità strutturali” dello stesso edificio, perché le stesse, come già ampiamente chiarito nei precedenti

scritti difensivi, sono strutturalmente e funzionalmente separate, come, ad esempio, rappresentato nell'ipotesi indicata nella "Figura n. 9" a pag. 3 del provvedimento di riesame impugnato. Infine, appaiono del tutto inconferenti ovvero irrilevanti, le ulteriori considerazioni, puramente astratte e disancorate dal caso concreto, circa la nozione di demolizione ovvero le finalità dell'Avviso pubblico, in vero ampiamente rispettate. Al riguardo, è pacifico come la domanda del Comune di Fiuggi ed il fabbricato oggetto della ricostruzione delocalizzata, peraltro in zona priva di vincolo idrogeologico (e quindi più sicura), rispetti tutti i parametri energetici previsti dal bando, mentre l'unico elemento "oggetto del contendere" attiene proprio alla natura o meno di "edificio scolastico" di quelli proposti quale demolizione e ricostruzione da parte del Comune di Fiuggi. Pertanto, qualora si debba applicare quanto censito dall'ARES, come stabilito dall'Avviso Pubblico, certamente non disapplicabile sul punto, non si può che concludere che gli edifici proposti in demolizione siano tra loro "autonomi" e, quindi, assolutamente rispettosi delle prescrizioni del bando medesimo, in quanto ognuno di quelli proposti in demolizione, effettivamente demolito e ricostruito con parametri energetici conformi all'Avviso pubblico. A fronte di quanto sopra, pur ritenendo il provvedimento impugnato radicalmente nullo per l'assenza dei requisiti essenziali, lo stesso appare comunque del tutto errato ed illegittimo poiché dalle chiare emergenze documentali e delle previsioni dell'avviso pubblico che consentono ai comuni di proporre la demolizione e ricostruzione in altro sito anche di "uno o più edifici", l'esclusione della domanda del Comune di Fiuggi impugnata è del tutto errata perché contrante con quanto censito nell'ARES e, come tale, va prontamente annullata, con ogni conseguenza da ciò derivante. P.Q.M. si confida che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, contrariis rejectis, vorrà in via definitiva e nel merito annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i presenti motivi aggiunti. Con vittoria delle spese. Alatri, 13 dicembre 2022 F.to Avv. Aldo Ceci.

* * * * *

Si chiede, pertanto, che il Ministero proceda come disposto nel Decreto indicato alla pubblicazione del presente avviso e relativi allegati e rilasci il relativo attestato.

Il ricorrente si rende disponibile, in ottemperanza a quanto statuito dal T.A.R. Lazio ad adempiere al pagamento della somma di € 100,00 (euro cento) e secondo quanto indicato nel Decreto per cui si procede e tutto quanto il Ministero riterrà necessario ai

fini della corretta esecuzione della notifica per pubblici proclami; a tal uopo, chiede che gli siano comunicati le modalità attraverso cui effettuare il pagamento ed ogni altro incombente al seguente indirizzo p.e.c.: avvaldo.cec@pecavvocatifrosinone.it

Alatri, 16 dicembre 2022

Avv. Aldo Ceci